



INTERSTAMPA

ASSOCIAZIONE CULTURALE

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 2026 N 3

Castelletto Sopra Ticino 24 maggio 2026

Ordine del giorno:

Modifiche dello Statuto per richiesta iscrizione al Registro regionale A.P.S. e al R.U.N.T.S.

Ore 10.30 Comunicazione del Tesoriere Nadia Marabese

L'Assemblea straordinaria è stata convocata in prima convocazione. I soci iscritti 2026 e in regola con il versamento della quota son 10, tutti presenti. Dichiaro valida la seduta.

Ore 10.45 Prende la parola il Presidente Giovanni Favaro

Ho riconvocato questa Assemblea Straordinaria per ottemperare ad alcune richieste avanzate dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate relativamente al verbale della scorsa Assemblea Straordinaria del 19 aprile 2026.

Riepilogo che nell'ultima assemblea ordinaria, quella tenuta lo scorso febbraio, ho evidenziato che in tutto il 2025 abbiamo sviluppato diverse iniziative culturali e di approfondimento su vari temi sia nazionali che internazionali, anche in collaborazione con altre associazioni e comitati, riscontrando tra l'altro un forte interesse per la nostra proposta di studio, di ricerca e analisi.

Sulla base di queste iniziative abbiamo riscontrato il bisogno di estendere qualitativamente lo studio e la ricerca in campo culturale e sociale e quantitativamente di allargare la nostra base sociale in modo da potenziare la nostra capacità organizzativa e di analisi. Inizialmente ci siamo costituiti con l'intenzione di valorizzare, in forma esclusiva, il volontariato dei nostri associati. **Ma, ritengo, che per poter operare le nostre ricerche sociali, editoriali e di solidarietà in modo più completo e professionale abbiamo la necessità di strutturarci in una forma più consona al progetto di promozione sociale della nostra missione. Per questa ragione abbiamo modificato lo Statuto per assumere la struttura di Associazione di Promozione Sociale.** Non modifichiamo la nostra natura di Ente no profit con lo scopo di promuovere la partecipazione e la solidarietà, solo che oltre all'azione volontaria dei soci puntiamo anche a utilizzare, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore al quale vogliamo aderire, figure professionali e specializzate, di stipulare convenzioni con Enti, fare rete con altre associazioni, cooperative sia nazionali che internazionali.

Il nuovo Statuto si adegua alla riforma del Terzo Settore modificando in particolare:

All'art 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA, stabilisce che l'Associazione Culturale Interstampa si costituisce ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m., che è una associazione non riconosciuta, che si iscriverà al Registro Unico del Terzo Settore come Associazione di Promozione Sociale.

All'art. 2 SCOPI E FINALITÀ che l'Associazione è costituita conformemente alla Carta costituzionale [...], nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Che l'Associazione esercita le attività di interesse generale sotto riportate **per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche** e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione con particolare attenzione all'inclusione delle persone fragili, con disabilità e neurodivergenze e con difficoltà socioeconomiche.

All'art.3: al fine di perseguire gli scopi sociali l'Associazione svolge le proprie attività tra quelle definite all'art.5 del D.lgs. 117/17 e non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 117/17 e successive modifiche e integrazioni.

In modo più dettagliato del precedente Statuto, **l'art.3 specifica meglio le nostre attività di interesse generale** che si concentreranno sulla ricerca scientifica con particolare attenzione alle problematiche sociali e culturali, abbiamo già avviato Futura Società un periodico on-line che accoglie contributi di analisi e indagine nazionali e internazionali da parte di diversi giornalisti, scrittori, filosofi e diretto dal nostro socio e giornalista Luigi Basile.

Su questo indirizzo di interesse generale vogliamo sviluppare collaborazioni e iniziative con centri studi e riviste, che come noi svolgono ricerca e studi socioeconomici, sia in Italia che nel resto del mondo.

Come Associazione di Promozione Sociale possiamo strutturare meglio il nostro intervento e fornire un contributo di ricerca e analisi utile alla crescita della nostra società pensando, in particolare, a valorizzare le giovani generazioni nell'impegno sociale.

Tutti gli altri articoli mantengono, e specificano meglio, sempre nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m., le regole generali.

ASSOCIAZIONE CULTURALE

VERBALE ASS. PUBBLICA N. 100/2007

L'art. 4 regola
art. 5 i diritti
art. 6 regola
art. 7 e 8 sul
que causa,
con finalità
ciale, salvo
stro unico r
e integrazio
art. 9, 10 e
particolare
fondi e rise
ai compon
rapporto al
istituzional
L'art. 12 de
l'art. 13 reg
l'art. 14 reg
l'art. 15 e 1
l'art. 17 e 1
in caso di
l'art. 19 ne
straordina
più liquide
obbligazio
Il nuovo St
e.s.m.

Dopo tre
approvato

Alle ore 12

VERBAL

Laura
Luigi
Salvato
Alessar
Fosco
Corso
Monica
Gianma
S

Agenzia delle Entrate
GP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino
Registrato 20/5/2007 893
Serie 3 Cod. Trib. 1
€ ESENTE
IL DIRETTORE

pm



L'art 4 regola le modalità di adesione;

art.5 i diritti e doveri dei soci;

art 6 regola le sanazioni e la perdita della qualifica di socio;

art 7 e 8 sul patrimonio e la sua devoluzione: *"In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni."*

art 9, 10 e 11 sulle risorse economiche, sulle scritture contabili e bilancio, sugli utili e avanzi di gestione dove in particolare si stabilisce *"E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste."*

L'art.12 definisce gli organi dell'Associazione;

L'art. 13 regola le assemblee sociali;

L'art.14 regola il Consiglio Direttivo;

L'art.15 e 16 regolamentano le funzioni del Presidente e del Tesoriere;

L'art 17 e 18 regolamentano le funzioni dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri e del Foro Competente in caso di controversie;

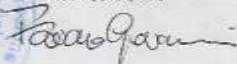
L'art. 19 norma lo scioglimento dell'associazione: *"Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 13. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale"*

Il nuovo Statuto risponde a quanto richiesto e stabilito dalla riforma del Terzo Settore: D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.

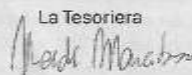
Dopo brevi interventi dei soci con richieste di chiarimenti, viene posto ai voti il nuovo statuto che viene approvato all'unanimità con 10voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto.

Alle ore 12,10 non essendoci più nulla da discutere l'Assemblea Straordinaria dei soci viene chiusa.

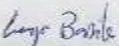
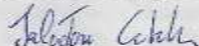
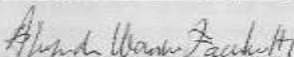
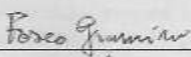
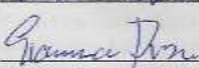
Il Presidente



La Tesoriera



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 2026 N 3 - FIRME SOCI

Laura	Baldelli	
Luigi	Basile	
Salvatore	Catello	
Alessandro	Massimo Facchinetti	
Fosco	Giannini	
Corso	Mignami	
Monica	Natali	
Gianmarco	Pisa	

INTERSTAMPA

ASSOCIAZIONE CULTURALE APS

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), l'associazione non riconosciuta denominata "Interstampa Associazione Culturale Aps" (d'ora in avanti Associazione).
2. In base al D.Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5) è inserito nella denominazione dell'Associazione l'acronimo APS. L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'Associazione ha sede in Castelletto Sopra Ticino Cap 28053 (No) in Via Edmondo De Amicis 2.
4. L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. Il trasferimento di sede legale, deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci, non comporta modifica statutaria.
5. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2 SCOPI E FINALITA'

1. L'Associazione è costituita conformemente alla Carta costituzionale, è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.
3. L'Associazione non ha finalità di lucro ed esercita le attività di interesse generale sotto riportate per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione con particolare attenzione all'inclusione delle persone fragili, con disabilità e neurodivergenze e con difficoltà socioeconomiche.

ART. 3 - ATTIVITA'

1. Al fine di perseguire gli scopi sociali l'Associazione svolge le proprie attività tra quelle definite all'art.5 del D.lgs. 117/17 e non potrà svolgere attività diverse da quelle espressamente menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 117/17 e successive modifiche e integrazioni.

Sede legale Via Edmondo De Amicis n.2 - Castelletto Sopra Ticino (No)
28053 CF 97881360016

2. In riferimento alle attività d'interesse generale individuate all'Art.5 del D.lgs 117/17, l'Associazione svolge:

- a) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;
- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- h) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- i) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3. In riferimento alle attività d'interesse generale l'associazione svolge nello specifico una o più delle seguenti attività ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

- a) organizzare conferenze, convegni, dibattiti pubblici ed altre iniziative anche all'esterno della propria sede, agevolare

scambi culturali con altri centri italiani ed esteri, promuovere confronti e scambi tra le diverse culture presenti nel nostro paese;

b) promuovere e organizzare dibattiti e conferenze, corsi formativi telematici, lezioni, seminari;

c) promuovere ed organizzare spettacoli, concerti, proiezioni, mostre, feste (anche con servizio catering, lotterie, tombola, pesche di beneficenza, spettacoli occasionali, campagne di sensibilizzazione) ai fini dell'autofinanziamento e della promozione culturale e sociale;

d) elaborare, pubblicare e diffondere opuscoli, giornali, libri, materiali informativi su qualsiasi supporto mediale (audiovisivo, discografico, informatico, fotografico, ecc.);

e) acquistare strumentazioni informatiche e servizi telematici;

f) svolgere qualsiasi altra attività attinente o connessa, in maniera diretta o indiretta con lo scopo sociale;

g) stipulare convenzioni con Istituti ed Enti pubblici o privati italiani o internazionali per la realizzazione di corsi formativi, telematici, seminari, conferenze, manifestazioni aventi finalità sociali;

h) sostenere la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'inclusione sociale, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;

4. Le attività dell'Associazione sono svolte in modo prevalente di attività di volontariato dei propri associati. Le attività svolte dal volontariato non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate anche in forma di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio. L'Associazione ai sensi dell'art.18 del Codice assicura annualmente i propri volontari.

5. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto dall'art.17 comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero di volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

6. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

7. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel



rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 - ADESIONI REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

1. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore o da persona con disabilità/interdetta, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.
2. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
3. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.
4. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.
5. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
6. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.
7. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
8. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**1 DIRITTI**

- a) I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché, se maggiore d'età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
- b) I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso

INTERSTAMPA

ASSOCIAZIONE CULTURALE APS

la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

2 DOVERI

I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

- a) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.
- b) Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
- c) Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
- d) In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - richiamo scritto;
 - inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
 - inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.
- e) Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo

controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

- f) All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
- g) Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
- h) I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
- i) Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.
- j) Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART 7 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 9, le entrate e le rendite comunque conseguite.
2. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

ART. 8 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 9 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi

delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

2. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

ART. 10 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le proposte di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.

4. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

5. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

6. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 11 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE

1. E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 12- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo rimborso spese.

Art. 13- ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali; - approva il bilancio di esercizio; - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; - delibera sulla esclusione degli associati; - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

3. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

5. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso

di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblée sino ad un massimo di due soci.

6. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblée a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

7. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

8. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

9. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

10. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che resta in carica cinque anni ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 20 soci. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. Nella prima riunione del Consiglio il medesimo provvederà alla nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere per la contabilità.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno e comunque almeno tre volte l'anno o quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche attraverso collegamenti on line.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. È convocato dal Presidente o dal Vicepresidente o da almeno metà dei componenti, su richiesta motivata o su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei Soci. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea,
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione,
- elaborare il Bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno,

- elaborare il Bilancio preventivo che deve contenere suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo,
- stabilire gli importi della quota annuale,
- redigere i programmi delle attività sociali,
- amministrare il patrimonio sociale,
- compilare i progetti per l'impiego dei fondi sociali,
- stipulare tutti gli atti inerenti all'attività sociale,
- redigere il regolamento interno,
- favorire la partecipazione dei Soci alle varie attività istituzionali,
- decidere riguardo le elargizioni di denaro, le donazioni e i lasciti,
- deliberare l'ammissione o l'esclusione degli associati e le eventuali azioni disciplinari,
- individuare le attività diverse previste ex art.6 del D. Lgs 117/2017.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione. Le votazioni in seno al Consiglio Direttivo avvengono a maggioranza palese e le delibere adottate sono vincolanti purché in presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri compreso il Presidente. Non è consentita l'astensione. Per la convocazione del Consiglio Direttivo o dell'Ufficio di Presidenza è sufficiente avviso telefonico o avviso telematico (e-mail).

15 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per cinque anni.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - convocare l'Assemblea dei Soci;
 - sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
 - nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.
4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
5. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 - TESORIERE

1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua reda-

zione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'assemblea può deliberare la nomina dell'Organo di Controllo.
2. L'Organo di controllo (anche monocratico), è nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 6 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

INTERSTAMPA

ASSOCIAZIONE CULTURALE APS

5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica cinque anni e i suoi membri sono riconfermabili.

7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 19 - NORMA DI RINVIO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 13. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 8.

Art. 20 - NORME TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Culturale INTERSTAMPA Aps del 24 maggio 2026